



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
CPIA NAPOLI PROVINCIA 1
CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI
Codice Meccanografico: NAMMOCR008 – Codice fiscale: 93062780635
Via San Pietro, 56 – 80020 Casavatore (NA) – Telefono: 08119201682
NAMMOCR008@istruzione.it - NAMMOCR008@pec.istruzione.it



Casavatore, 18/03/2020

C.P.I.A. NAPOLI PROVINCIA 1
CASAVATORE (NA)
Prot. 0000841 del 18/03/2020
(Uscita)

Al personale docente e ATA del CPIA

Alla RSU

All'UAT di Napoli

All'USR Campania

Al Comune di Casavatore

Atti-Sito

DETERMINA DIRIGENZIALE

Misure organizzative della scuola in relazione allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 in attuazione del D.L. n.18 del 17.03.2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” con il quale viene superato il regime sperimentale dell'obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare opportune misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio temporali di svolgimento della prestazione lavorativa;

VISTO il DPCM 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L.n.6 del 23.02.2020, misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure già previste dall'art.1 del DPCM 08.03.2020, tra le quali la sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile 2020;

VISTO il DPCM 11.03.2020, recante “misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”, che all'art.1, c.1, punto 6), recita che “le pubbliche amministrazioni assicurano lo **svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile** del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n.81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”;

VISTO il D.L. n.18 del 17 marzo 2020, art.87, “Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali”, che prevede che “1. *Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione*

lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:

a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.

3. Qualora non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”;

VISTA la Nota MIUR prot.n. 278 del 6 marzo 2020;

VISTA la Nota MIUR prot.n. 279 dell'8 marzo 2020, secondo la quale “I dirigenti scolastici organizzano le **attività necessarie** concernenti **l'amministrazione**, la contabilità, i **servizi tecnici** e la **didattica**, avvalendosi prevalentemente (per quanto possibile) della **modalità a distanza**, secondo le modalità semplificate previste dalla Nota 06 marzo 2020, n.278” e “per quanto riguarda le prestazioni dei **collaboratori scolastici**, considerata la sospensione delle lezioni prevista dal DPCM, l'emergenza in atto e la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone per ragioni lavorative e viste le mansioni previste per questo profilo dal CCNL, il dirigente scolastico, constatata l'avvenuta pulizia degli ambienti scolastici, limiterà il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza degli allievi, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto ai sensi della L.146/90”;

VISTA la DIRETTIVA n. 1 /2020 del 25/02/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione;

VISTA la DIRETTIVA n. 2/2020 del 12/03/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione, recante “Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle Pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, c.2, del D.Lgs.165/2001”, secondo la quale le amministrazioni assicurano il ricorso al **lavoro agile** come **modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa** e limitano la presenza del personale negli uffici ai solo casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per le attività indifferibili,

CONSIDERATO lo stato di **emergenza epidemiologica** dichiarata sull'intero territorio nazionale;

CONSIDERATA la necessità di **contenere al massimo gli spostamenti** fisici delle persone;

VISTO il **D.Lgs. 81/2008** Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii.;

VISTO l'**art. 25** del decreto legislativo n. **165/2001** che radica in capo ai dirigenti scolastici la competenza organizzativa dell'attività delle istituzioni scolastiche affinché sia garantito il servizio pubblico di istruzione;

TENUTO CONTO, da un lato, della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle norme al servizio scolastico e, dall'altro, della necessità di minimizzare, in questa fase emergenziale, le presenze fisiche nella sede di lavoro;

ACCERTATA la possibilità per tutto il personale amministrativo di adempiere alla propria prestazione lavorativa **in modalità di lavoro agile in via ordinaria** e di **ricorrere alla presenza fisica**

del personale, mediante apposita turnazione, **solo per attività indifferibili che dovessero presentarsi**, rendendo necessaria la presenza fisica sul luogo di lavoro;

CONSTATATA l'avvenuta pulizia dei locali scolastici;

VISTA la determina prot. n.784 del 12.03.2020, con la quale era stata disposta la turnazione del personale ATA, per contingenti minimi, solo presso la sede amministrativa del CPIA;

DETERMINA

a far data da oggi **18 marzo 2020** e "fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, "ovvero fino ad una data antecedente stabilita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero per la pubblica amministrazione:

- il **personale amministrativo** svolge la prestazione lavorativa in modalità di **lavoro agile in via ordinaria**, secondo le mansioni assegnate con riferimento al piano di lavoro annuale come rimodulato dal DSGA per le specifiche esigenze attuali
- **gli uffici di segreteria operano da remoto** secondo la modalità del lavoro agile: è garantito l'eventuale contingente minimo che dovrà assicurare **l'erogazione di servizi indifferibili** che debbano essere resi in presenza in presenza
- **i servizi indifferibili erogabili solo in presenza**, qualora necessari, sono **garantiti su appuntamento** tramite richiesta da inoltrare all'indirizzo di posta istituzionale. namm0cr008@istruzione.it
- le eventuali esigenze degli utenti interni ed esterni sono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni da inviare all'indirizzo di posta istituzionale namm0cr008@istruzione.it o telefonando al numero: **08119201682 dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 13.00.**
- **i collaboratori scolastici**, non potendo attuare forme di lavoro agile, utilizzati gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti nel rispetto della contrattazione collettiva, saranno esentati dal servizio, ex art. 1256, c. 2 del codice civile. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I collaboratori si renderanno comunque disponibili, a rotazione, ad effettuare sopralluoghi periodici per verificare lo stato dei beni e dei locali scolastici e a supportare l'apertura e chiusura della sede amministrativa, in tutte le circostanze in cui sia necessario svolgere attività indifferibili in presenza. In tal caso saranno allertati con il massimo anticipo possibile.

Il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito internet dell'istituzione scolastica.

Il Dirigente scolastico
prof.ssa Francesca Napolitano
*(firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)*